DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA PROVINCIA DI BOLOGNA

COPIA

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI FORMA GIOVANI SOC. CONS. R.L. IN FUTURA – PREVIA TRASFORMAZIONE DI FUTURA S.P.A. IN FUTURA SOC. CONS. R.L. – AI SENSI DEGLI ARTT. 2501-TER E 2505 DEL CODICE CIVILE.

Nr. Progi	· 36
Data	23/04/2012
Seduta N	R. 7
Titolo	4
Classe	3
Sottoclas	se O
I	

Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 23/04/2012

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella apposita sala del Municipio, oggi **23/04/2012** alle ore **19:30** in adunanza *PUBBLICA* di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
ROPA LORIS	S	MOSCATELLI FRANCESCO	S	GALLERANI GABRIELE	S
MARCHESINI LORIS	S	ROMA ANNALISA	S	RONCAGLIA FRANCESCO	S
VERONESI GIAMPIERO	S	RIMONDI MORGAN	S	FACCHINI RICCARDO	S
TOLOMELLI VANNA	S	MALAGUTI FIORENZO	N	ZAVATTARO LEONARDO	S
SBLENDIDO SAVERIO	S	MADDALONI CARMINE	S	CANNONE TIZIANA	S
QUERZÈ DAVIDE	S	DE FRANCESCHI LUCIANA	S	GIORDANO ANTONIO	S
BARTOLINI MONICA	N	IOVINO PAOLO	S	MORANDI NADIA	S
Totale Presenti: 19 Totali Assenti: 2					

Assenti giustificati i signori:

BARTOLINI MONICA, MALAGUTI FIORENZO

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

LAZZARI MASSIMILIANO, CASTELLUCCI CARLO, COCCHI MIRNA, MANFREDINI SILVIA, MONARI CARLO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, VERONESI GIAMPIERO invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

ZAVATTARO LEONARDO, ROMA ANNALISA, TOLOMELLI VANNA.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

OGGETTO:

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI FORMA GIOVANI SOC. CONS. R.L. IN FUTURA – PREVIA TRASFORMAZIONE DI FUTURA S.P.A. IN FUTURA SOC. CONS. R.L. – AI SENSI DEGLI ARTT. 2501-TER E 2505 DEL CODICE CIVILE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Anzola dell'Emilia detiene una partecipazione pari all'1,32% in Futura S.p.A., con sede in San Giovanni in Persiceto (BO) e in San Pietro in Casale (BO), capitale sociale Euro 515.298,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al nr. 01748791207 ed avente ad oggetto principale della propria attività interventi operativi e progettuali nell'ambito della formazione, dell'orientamento (scolastico, professionale, imprenditoriale, occupazionale), della qualificazione, riqualificazione, aggiornamento e perfezionamento professionale;

Dato atto che Futura S.p.A. detiene una quota pari al 95% (valore nominale Euro 47.500,00) dell'intero capitale sociale di Forma Giovani Soc. Cons. r.l. (pari ad Euro 50.000,00), con sede in San Giovanni in Persiceto (BO), iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al nr. 02867811206, avente ad oggetto principale della propria attività l'istruzione e formazione professionale dei giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

Considerato che un accorpamento in unico soggetto societario - senza scopo di lucro - delle funzioni ora svolte dalle due società, favorirebbe una migliore organizzazione delle attività, attraverso un coordinamento unico, consentendo una razionalizzazione e un'ottimizzazione delle risorse umane e strumentali, con riflessi positivi sulla riduzione dei costi a parità di qualità di servizi erogati;

Rilevato che per realizzare la suddetta operazione si rende necessario:

- 1) preliminarmente, trasformare Futura S.p.A. in Società consortile a responsabilità limitata, per rispettare i requisiti di accreditamento richiesti dalla Regione Emilia-Romagna in tema di Istruzione e Formazione Professionale;
- 2) successivamente, procedere alla fusione per incorporazione ai sensi del combinato degli artt. 2501-ter e 2505 del Codice Civile di Forma Giovani Soc. Cons. r.l. nella (precedentemente) trasformata Futura Soc. Cons. r.l.;

Visto lo Statuto della trasformanda Società, il progetto di fusione per incorporazione, redatto ai sensi del combinato disposto degli artt. 2501-ter e 2505 del Codice Civile, della Società Forma Giovani Soc. Cons. r.l. nella trasformata Società Futura Soc. Cons. r.l. e la nota di accompagnamento illustrativa delle predette operazioni, a firma del Direttore di Futura S.p.A. e dell'Amministratore unico di Forma Giovani Soc. Cons. r.l.;

Preso atto che il Centro Agricoltura Ambiente S.r.l. (possessore del restante capitale sociale di Forma Giovani Soc. Cons. r.l.) ha manifestato l'interesse ad esercitare il diritto di recesso prima dell'atto di fusione, e che pertanto, non essendovi concambio, il capitale sociale di Futura resterà immutato rispetto a quello attuale, così come inalterati resteranno i diritti dei suoi soci;

Ritenuto opportuno provvedere in merito approvando l'operazione di trasformazione di Futura S.p.A. in Futura Soc. Cons. r.l. e successiva fusione per incorporazione della partecipata al 100% Forma Giovani Soc. Cons. r.l.;

Visto l'art. 42 del T.U. degli EE.LL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Udita, sul punto, l'introduzione dell'Assessore **Monari** nonché l'illustrazione da parte del **Dr. Limitri Corazza**, Direttore Generale di Futura;

Udita la dichiarazione di astensione dal voto espressa dal Consigliere **Gallerani** (Capogruppo "La nostra Anzola");

Udito, infine, un breve intervento del Dr. Corazza;

Per tutto quanto sopra si fa integrale rinvio alla registrazione in atti al n. 6682;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli n. 14 e astenuti n. 5 (Consiglieri Gallerani, Roncaglia, Facchini, Zavattaro e Cannone) resi per alzata di mano, presenti n. 19 componenti

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la trasformazione di Futura S.p.A. in Futura Soc. Cons. r.l. e il relativo Statuto sociale, come da allegato A) che forma parte integrante e sostanziale al presente verbale;
- 2) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto di fusione per incorporazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2501-ter e 2505 del Codice Civile di Forma Giovani Soc. Cons. r.l. in Futura Soc. Cons. r.l., come da allegato B) che forma parte integrante e sostanziale al presente verbale;
- 3) Di dare mandato al Sindaco o suo delegato affinché intervenga nelle Assemblee dei soci che saranno convocate per l'attuazione delle previsioni della presente deliberazione dandogli mandato fin da ora, anche per apportare eventuali modifiche di carattere esclusivamente tecnico ai vari atti che si rendessero necessarie per esigenze operative;

Successivamente con separata votazione e con voti favorevoli n. 14 e astenuti n. 5 (Consiglieri Gallerani, Roncaglia, Facchini, Zavattaro e Cannone), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

PROPOSTA DI STATUTO DI FUTURA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Art. 1 - Denominazione e fini

E' costituita ai sensi del'art. 2615 ter del codice civile la società consortile a responsabilità limitata denominata "FUTURA società consortile a responsabilità limitata", abbreviabile in "FUTURA SOC. CONS. R.L.".

La società non persegue fini di lucro.

Art. 2 - Sede

La società ha la sede principale nel Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) e, inoltre, una sede secondaria nel Comune di San Pietro in Casale (BO), agli indirizzi risultanti dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire le sede principale e/o quella secondaria nell'ambito dei Comuni sopra indicati. Spetta invece ai soci di decidere il trasferimento delle sedi in Comuni diversi da quelli sopra indicati.

Le sedi, principale e secondaria, possono essere trasferite in qualsiasi indirizzo dei rispettivi Comuni con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del registro delle imprese.

La decisione dell'organo amministrativo dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte dell'assemblea dei soci.

Art. 3 - Durata

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.

Art. 4 - Oggetto

La società ha per oggetto:

- l'intervento operativo e progettuale nell'ambito della formazione, dell'orientamento (scolastico, professionale, imprenditoriale, occupazionale), della qualificazione, riqualificazione, aggiornamento e perfezionamento professionale di qualsiasi tipo;
- l'istruzione e formazione professionale dei giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- la formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;
- la formazione rivolta al personale socio-sanitario;

- il servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze apprese dalla persona attraverso l'esperienza maturata in contesti lavorativi e/o informali e/o in situazioni di apprendimento formale (percorsi formativi e professionali);
- le attività di agenzia per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, disciplinate dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
- i servizi alle Imprese, alle Pubbliche Amministrazioni, agli Enti non commerciali, alle aziende sanitarie e ospedaliere, volti a favorire una migliore competitività, efficacia ed efficienza delle loro attività e a stimolare lo sviluppo sociale, sanitario, culturale, ambientale ed economico;
- i servizi di supporto alle predette attività;
- lo sviluppo di altre attività affini e complementari.

In particolare, a tale scopo, la società potrà:

- a) ideare, progettare, realizzare e gestire: corsi di formazione professionale, servizi alle Imprese, alle Pubbliche Amministrazioni, agli Enti non commerciali, alle aziende sanitarie e ospedaliere, al personale docente delle istituzioni scolastiche di ordine e grado, o altre correlate iniziative, finanziate e non da soggetti privati, da Enti pubblici statali, locali ed organismi da questi partecipati, nonchè da organismi internazionali, comunitari e non, anche per esclusivo conto ed a favore di essi;
- b) svolgere opera di promozione in favore della formazione professionale e dei servizi alle Imprese e alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti non commerciali, alle aziende sanitarie e ospedaliere, fornendo interventi scientifici, tecnici e operativi, al fine di provvedere ad un miglioramento dello svolgimento, o ad un supporto ad esso, delle loro attività e della prestazioni in quanto rientranti nell'oggetto sociale;
- c) curare e sviluppare rapporti e relazioni con le pubbliche amministrazioni e con tutte le altre istituzioni pubbliche e private, anche internazionali, che sono preposte, si interessano e si occupano della formazione professionale, di servizi alle Imprese e alle Pubbliche Amministrazioni, di problematiche inerenti la formazione scolastica e il mondo del lavoro, e tematiche ad esse riconnesse, anche allo scopo di rappresentare agli organi istituzionalmente competenti le esigenze di ogni sorta provenienti dai diversi settori in cui la società agisce, per orientarne opportunamente l'attività;
- d) stipulare, allo scopo di perseguire gli obiettivi connessi all'oggetto sociale, accordi, intese, contratti ed altre forme collaborative con organismi anche sovranazionali, pubblici e privati;
- e) realizzare direttamente od in collaborazione con Istituzioni ed Enti sia pubblici che privati, nazionali ed internazionali, e con le Regioni ed altri Enti Locali attività di ricerca, di studio, di sperimentazione e di assistenza tecnica e scientifica in armonia con i propri scopi;
- f) promuovere, organizzare e partecipare a studi, convegni dibattiti ed inchieste in materia economica e sociale, sull'organizzazione del lavoro e sulle professionalità e, comunque, sui problemi che si connettono anche indirettamente alla formazione professionale, sociale e culturale;
- g) partecipare, anche attraverso specifiche iniziative, all'attività di formazione transnazionale promossa dall'Unione Europea, da altre Organizzazioni Internazionali, da Stati nazionali e da organizzazioni di rappresentanza sociale che utilizzano i fondi strutturali europei;

h) raccogliere ed elaborare dati e documentazione che possano comunque interessare la formazione professionale e i servizi alle Imprese, alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti non commerciali, redigendo e diffondendo, se del caso, programmi, pubblicazioni occasionali e/o periodiche a carattere tecnico o divulgativo, promuovendo ed organizzando convegni, seminari ed incontri per lo studio e l'esame dei temi e delle problematiche legate all'istruzione, alla formazione professionale pubblica e privata, all'orientamento professionale, al mondo del lavoro, ed allo sviluppo sociale, sanitario, culturale, ambientale ed economico del bacino territoriale rappresentato dai soci.

Sono espressamente escluse le attività professionali riservate.

La società potrà compiere, inoltre, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari, immobiliari, compreso il rilascio di garanzie e fideiussioni, purchè accessorie e strumentali al perseguimento anche indiretto, dello scopo sociale.

In via non prevalente e non nei confronti del pubblico, la società può procedere anche all'assunzione, sia direttamente che indirettamente, di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso, funzionale o strumentale al proprio. Il tutto nel rispetto della normativa, tempo per tempo, vigente, con esclusione di ogni attività riservata ai sensi delle leggi n. 1/1991 e n. 197/1991 e del decreto legislativo n. 385/1993 e di ogni operazione nei confronti del pubblico.

Art. 5 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 515.298,00= (cinquecentoquindicimiladuecentonovantottomila virgola zero zero) suddiviso in quote di partecipazione di Euro 1,00= (uno virgola zero zero) ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria secondo le modalità e i termini dalla stessa prefissati.

Art. 6 Domicilio dei soci

Per tutti i rapporti con la società il domicilio dei soci è, a tutti gli effetti, quello risultante dal libro soci, ove istituito o al Registro delle Imprese competente.

Art. 7 Fondo consortile

Il fondo consortile è costituito:

- dai contributi dei soci da determinarsi annualmente in proporzione alla partecipazione al capitale sociale in sede di approvazione del bilancio;
- da contributi e donazioni erogati dallo Stato, da enti pubblici o privati;
- dagli utili di bilancio.

Art. 8 - Finanziamento dei soci

La società potrà acquisire dai soci versamenti o finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 9 - Recesso ed esclusione del socio

Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società qualora non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, al compimento dii operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci e negli altri casi stabiliti dalla legge.

Nelle ipotesi di cui sopra, il socio che intende recedere dalla società deve inviare, a mezzo di lettera raccomandata A.R., una dichiarazione scritta entro quindici giorni dalla data della deliberazione dell'assemblea o dalla data in cui ha avuto notizia del fatto che legittima il recesso.

Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.

Il socio recedente avrà diritto alla liquidazione della propria quota di liquidazione in misura pari al maggiore tra il valore nominale della quota di partecipazione ed il valore della corrispondente quota di patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di efficacia del recesso. Ai fini che precedono, il patrimonio netto contabile verrà determinato senza tenere conto del Fondo Consortile.

Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, gli amministratori devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine massimo di 15 giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata A.R. spedita alla società, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto ai sensi di legge, o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

Il socio che non versa entro i termini stabiliti dall'assemblea dei soci i contributi consortili previsti dall'at. 7 del presente statuto, potrà essere escluso dalla società con deliberazione dell'organo amministrativo. Il socio escluso avrà diritto alla liquidazione della propria quota di liquidazione in misura pari al maggiore tra il valore nominale della quota di partecipazione ed il valore della corrispondente quota di patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di efficacia dell'esclusione. Ai fini che precedono, il patrimonio netto contabile verrà determinato senza tenere conto del Fondo Consortile.

Art. 10 - Trasferimento delle partecipazioni

E' considerato trasferimento qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito,in forza del quale derivi il mutamento della titolarità di quote o diritti, ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento di società, la costituzione di rendita, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", il trasferimento che intervenga nel'ambito di cessione o conferimento di azienda, fusione e scissione, il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati.

In caso di trasferimento di quote, di diritti di opzione in sede di aumento di capitale o di diritti di prelazione di quote inoptate, spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intero oggetto della proposta di trasferimento; qualora nessun socio intenda esercitare la prelazione, ovvero il diritto sia esercitato solo per una parte di quanto è offerto, il socio proponente sarà libero di trasferire l'intero oggetto della proposta di trasferimento all'acquirente indicato nella proposta, salvo quanto indicato all'articolo 11 del presente statuto.

Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione non deve necessariamente avere ad oggetto il complesso della proposta congiunta ma può riguardare solo le quote o i diritti di ciascuno dei proponenti.

In caso di concorso di più soci esercitanti il diritto di prelazione, ciascuno di essi esercita la prelazione per un valore proporzionale alla partecipazione già di propria titolarità e acquisisce anche il diritto di prelazione che altri soci non esercitano, a meno che non dichiari, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, di non voler beneficiare di tale accrescimento.

Il socio che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento e le esatte generalità del terzo acquirente.

Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta a tutti i soci iscritti nel libro soci, se istituito, o, in alternativa, risultanti al Registro delle imprese alla predetta data, assegnado agli stessi un termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione.

Entro quest'ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento dell'impegno a concludere il negozio traslativo nelle forme di cui all'articolo 2470 c.c.

Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento, ottenuto il gradimento di cui all'articolo seguente, può liberamente stipulare l'atto entro i successivi trenta giorni dopo la scadenza del termine come sopra concesso agli altri soci per l'esercizio della prelazione.

Qualora decorsi detti trenta giorni, il negozio di trasferimento non sia stato perfezionato, dovrà essere ripetuta l'esatta procedura di cui sopra.

Il trasferimento che intervenga in violazione delle disposizioni che regolano il diritto di prelazione di cui al presente articolo è inefficace nei confronti della società e dei soci.

Art. 11 – Clausola di gradimento

Il trasferimento di quote, di diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o di diritti di prelazione di quote inoptate è subordinato al gradimento dei soci non alienanti.

Il socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare per iscritto la propria intenzione all'organo amministrativo, illustrando l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento e le esatte generalità del terzo acquirente.

Entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo, che decide col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri, deve comunicare per iscritto al socio alienante il gradimento al trasferimento della partecipazione o illustrare le ragioni per le quali il gradimento è negato.

In mancanza di risposta entro detto termine il gradimento si intende concesso.

Art. 12 - Organi della società

Sono organi della società:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di amministrazione o amministratore unico;
- il Collegio Sindacale.

Art. 13 - Decisione dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, co. 2, e comunque:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. le decisioni relative alla nomina e revoca dell'organo amministrativo;
- c. nomina, ove obbligatorio, del Collegio sindacale e del Presidente del Collegio sindacale;
- d. le modifiche al capitale sociale e allo statuto;
- e. le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. lo scioglimento anticipato della società, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g. la concessione di garanzie, di fideiussioni e di concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;
- h. l'assunzione e la concessione di prestiti e/o finanziamenti a medio termine;
- i. ogni altra materia inderogabilmente riservata dalla legge all'assemblea.

Art. 14 - Assemblea dei soci

L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano. La convocazione dell'assemblea è fatta mediante lettera raccomandata, fax o e mail, spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro soci, se istituito, oppure nel Registro delle Imprese. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno due giorni prima dell'adunanza.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata dalla società.

L'assemblea è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, col voto di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei presenti, ferme restando le maggioranze qualificate eventualmente richieste dalla Legge.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano o in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti.

Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci se nominati, sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 15 - Amministratori

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre membri.

La nomina degli amministratori compete ai soci.

Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 codice civile e dal comma 734 dell'art. 1 della legge n. 296/2006.

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di un termine, essi durano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla loro nomina.

Se per dimissioni o per altre cause venga a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo con delibera approvata dal Sindaco Unico o dal Collegio Sindacale. L' amministratore così nominato resta in carica fino alla prima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque momento.

Nella misura deliberata dall'assemblea, agli amministratori spetta, complessivamente o singolarmente, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso in ragione d'anno o per esercizio.

Salvo contraria deliberazione dell'assemblea, agli amministratori non si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

Art. 16 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio elegge tra i suoi membri un presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea; può eleggere un vice presidente, designare uno o più amministratori delegati e può nominare un segretario, nonché direttori, institori e procuratori per il compimento di atti o di determinate categorie di atti. Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio di amministrazione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Le decisioni del consiglio sono assunte con deliberazione collegiale.

Il consiglio è convocato dal presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci, almeno cinque giorni prima e in caso di urgenza almeno due giorni lavoratori prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini suddetti. Il presidente ha facoltà di fissare un calendario delle riunioni annualmente o semestralmente.

Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio si tengano per audio-viedoconferenza, condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni del consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voto, prevale quello del presidente.

Le deliberazioni del consiglio, che sono adottate con le modalità di volta in volta determinate da presidente, dovranno constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, che può anche essere non consigliere, nominato di volta in volta.

Art. 17 - Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo gestisce la società e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art. 13 del presente statuto.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori, fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.

Art. 18 – Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio, spetta all'amministratore unico, al presidente del consiglio di amministrazione e ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Al direttore, eventualmente nominato, compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri ad esso attribuiti.

La rappresentanza della società spetta anche agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Art. 19 - Organi di controllo

Il sindaco unico o il collegio sindacale e il presidente di quest'ultimo sono eletti dall'assemblea tra i soggetti aventi i requisiti di legge, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ove venga nominato il collegio sindacale, questo si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Il sindaco unico o il collegio sindacale hanno i doveri e i poteri stabiliti dalla legge e può essere loro affidata la revisione legale dei conti della società al ricorrere dei presupposti di legge.

In alternativa al sindaco unico o al collegio sindacale, e comunque nei casi obbligatori per legge, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore avente i requisiti di legge, eletto dall'assemblea dei soci.

L'incarico ha la durata di tre esercizi ed il revisore svolge tutte le funzioni di legge.

L'emolumento dei sindaci è stabilito dai soci all'atto della nomina.

Art. 20 - Esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio di gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

Il bilancio deve essere presentato ai soci mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata dall'amministratore, corredata delle relazioni previste dalla legge, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, ai sensi dell'art. 2364 c.c., entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano.

In considerazione dello scopo consortile della società è tassativamente vietata la distruzione di utili ai soci, anche in sede di liquidazione delle rispettive quote di partecipazione e/o della società.

Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati dall'assemblea al fondo consortile di cui all'art. 7.

Art. 21 - Scioglimento della società

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.

All'atto dello scioglimento, il patrimonio concesso in uso o in gestione alla società ritorna immediatamente nella disponibilità dei proprietari.

Contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, i soci decidono in materia di:

- numero dei liquidatori e regole di funzionamento in caso di pluralità di liquidatori;
- nomina dei liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

- criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- potere dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi, ed agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

La società, previa eliminazione della causa di scioglimento, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni dei patti sociali.

L'attivo risultante dalla liquidazione sarà ripartito fra i soci in proporzione alle quote di capitale possedute fino alla concorrenza del capitale sociale e contributi consortili versati.

L'eventuale eccedenza dovrà essere devoluta a favore di enti aventi finalità analoghe a quelle della società.

Art. 22 - Disposizione di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile e nella leggi vigenti.

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI FORMA GIOVANI SOC.CONS.R.L. IN FUTURA - PREVIA TRASFORMAZIONE DI FUTURA S.p.A. IN FUTURA SOC.CONS.R.L.- AI SENSI DEGLI ARTT. 2501, 2501-TER E 2505 DEL CODICE CIVILE

Premessa

Futura S.p.A. (di seguito anche Società Incorporante) e Forma Giovani Soc.Cons.r.l. (società Incorporanda) alla conclusione di un processo di verifica iniziato alla fine dello scorso anno e sulla base della relazione predisposta dagli organi amministrativi delle due società, hanno predisposto il presente progetto di fusione per incorporazione redatto ai sensi del combinato disposto degli articoli 2501-ter e 2505 del Codice Civile.

Va preliminarmente precisato che si tratta di un progetto di fusione "semplificato" ex art. 2505 c.c. (che quindi, oltre a non richiede la relazione degli esperti –art. 2501 sexies, esclude le informazioni richieste dai numeri 3, 4 e 5 dell'art. 2501 quinquies) in quanto:

- il capitale sociale di Forma Giovani Soc. Cons. r.l., è detenuto da Futura S.p.a. in misura pari al 95% e dal Centro Agricoltura Ambiente S.r.l. per la restante parte;
- il Consiglio di Amministrazione del Centro Agricoltura Ambiente S.r.l. ha annunciato la propria decisione di recedere da Forma Giovani Soc.Cons.r.l. non essendo interessato alla fusione con Futura, in quanto le motivazioni con cui si è andati a costituire nel 2008 Forma Giovani assieme a Futura oggi, per il Consiglio di Amministrazione del Centro Agricoltura Ambiente S.r.l., sono superate; la strategia dei prossimi anni vede infatti il Centro Agricoltura Ambiente S.r.l. sempre più proiettato sul mercato, lasciando ad AGEN.TER il compito della innovazione, sensibilizzazione, divulgazione, educazione ambientale sul territorio; conseguentemente vi è l'intenzione ad esercitare il diritto di recesso (ex art. 9 dello Statuto sociale);
- si ritengono sussistenti le condizioni in virtù delle quali al momento della stipula dell'atto di fusione Futura S.p.a. deterrà l'intero capitale sociale di Forma Giovani Soc. Cons. r.l. (massima n. 22 del Consiglio notarile di Milano; massima di settembre 2004 del Comitato Triveneto di Notai e studio n. 204-2009 del 19/11/2010 del Consiglio nazionale del notariato).

1. Tipo, denominazione e sede delle due Società partecipanti alla fusione (art. 2501-ter, comma 1, n.1, c.c.)

Sono di seguito elencati i principali dati relativi alla Società Incorporante e alla Società Incorporanda che partecipano alla fusione.

Società Incorporante

Preliminarmente all'atto di fusione Futura si trasforma da Società per Azioni in Società Consortile a responsabilità limitata. Pertanto la società incorporante sarà:

Futura Società Consortile a responsabilità limitata con sede a San Giovanni in Persiceto (Bo) in via Bologna n. 96/e – Codice Fiscale e Partita IVA n. 01748791207 – REA n. 370688.

Società Incorporanda

Forma Giovani Società Consortile a responsabilità limitata con sede a San Giovanni in Persiceto (BO) in via Bologna n. 96/e – Codice Fiscale e Partita IVA n. 02867811206 – REA n. 4736/6.

2. Motivazione della fusione

Si vuole dar vita ad un unico soggetto giuridico con l'obiettivo di:

- favorire una migliore organizzazione delle attività attualmente in capo alle due società, attraverso un coordinamento unico, evitando sovrapposizioni e mettendo a valore le sinergie;
- presentare agli interlocutori pubblici e privati un unico soggetto adeguatamente strutturato e qualificato;
- razionalizzare e ottimizzare le risorse umane e strumentali, con riflessi positivi sulla riduzione dei costi a parità di qualità di servizi erogati.

3. Scopi della Società Incorporante

La Società incorporante, denominata Futura Società Consortile a responsabilità limitata, abbreviabile in Futura Soc.Cons.r.l., per rispettare i requisiti di accreditamento previsti dal D.M. del 20 novembre 2007 e dalle seguenti delibere di Giunta della regione Emilia Romagna in tema di Istruzione e Formazione Professionale, non avrà finalità di lucro.

Sulla base del contesto storico attuale e prossimo futuro le aree sulle quali si intende operare sono:

- Obbligo Scolastico e Formativo
- Formazione Iniziale, Superiore e al Lavoro
- Formazione Continua e Permanente per aziende e privati
- Formazione in ambito Socio Sanitario
- Servizi formativi per la Pubblica Amministrazione
- Apprendistato
- Alta Formazione
- Servizio di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze
- Servizi di Orientamento e per il Lavoro
- Attività di Agenzia per il Lavoro: intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale
- Tirocini Formativi.

4. Statuto della Società Incorporante (art. 2501-ter, comma 1, n. 2, c.c.)

Con effetto dalla data di efficacia dell'atto di trasformazione di Futura da Società per Azioni a Società Consortile a responsabilità limitata, lo Statuto della Società Incorporante subirà le seguenti principali modifiche.

Denominazione: s'intende modificare la denominazione da FUTURA Società per Azioni a FUTURA Società Consortile a responsabile limitata.

Oggetto Sociale:

- l'istruzione e formazione professionale dei giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- la formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;
- la formazione rivolta al personale socio-sanitario;
- il servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze apprese dalla persona attraverso l'esperienza maturata in contesti lavorativi e/o informali e/o in situazioni di apprendimento formale (percorsi formativi e professionali);

- le attività di agenzia per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di intermediazione, disciplinate dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
- > L'attività non perseguirà scopo si lucro.
- Organo di Controllo: si prevede di dare la possibilità ai soci di nominare il Sindaco Unico in alternativa al Collegio Sindacale sulla base delle disposizioni di legge applicabili al momento della nomina dell'Organo di controllo.
- ➤ Fondo Consortile: viene istituito il Fondo Consortile, nel quale potranno entrare, tra l'altro, gli eventuali utili netti prodotti dalla società, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

5. Rapporto di concambio, modalità di assegnazione delle quote, data dalla quale le quote partecipano agli utili (art. 2501-ter, comma 1, n. 3, 4 e 5, c.c.)

Trattandosi di un progetto di fusione riguardante una società che al momento del perfezionamento dell'operazione sarà interamente posseduta da Futura Soc.Cons.r.l. non trovano applicazione le indicazioni richieste dai n. 3), 4) e 5) del comma 1 dell'art. 2501-ter del Codice Civile.

6. Effetti della fusione e imputazione delle operazioni al bilancio della Società Incorporante (art. 2501-ter, comma 1, n. 6 c.c.)

Le operazioni della Società Incorporanda sono imputate al bilancio della Società Incorporante a partire dal 1 gennaio 2012. La medesima data avrà valenza per determinare gli effetti fiscali della fusione.

La data di decorrenza degli effetti della fusione nei confronti di terzi sarà corrispondente alla data di esecuzione dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del Codice Civile.

7. ~	Trattamento riservato a particolari categorio	di	soci e	vantaggi	particolari	a favore
(degli amministratori (art. 2501-ter, comma 1	, n.	7 e 8,	c.c.)		

Non esiste alcun trattamento riservato a particolari categorie di soci. Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle due società partecipanti alla fusione.

11	
L. I	

Direttore Generale di Futura S.p.A.

Amministratore Unico di Forma Govani Soc.Cons.r.l.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera 36 del 23/04/2012

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI FORMA GIOVANI SOC. CONS. R.L. IN FUTURA – PREVIA TRASFORMAZIONE DI FUTURA S.P.A. IN FUTURA SOC. CONS. R.L. – AI SENSI DEGLI ARTT. 2501-TER E 2505 DEL CODICE CIVILE.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267		
IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE	
	IL DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA Data 17/04/2012	
	F.to BUSI MARINA	
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:	
	Data	

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 36 DEL 23/04/2012

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE F.to VERONESI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO GENERALE F.to CICCIA ANNA ROSA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal **03/05/2012** al **18/05/2012** ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 03/05/2012

L' OPERATORE AMMINISTRATIVO

F.to LAMBERTINI PAOLA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

È copia conforme all'originale.

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 03/05/2012

IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI/INNOVAZIONE

BULDRINI DANIELA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ.

La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati, è divenuta esecutiva il **13/05/2012**, dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Addì,

IL SEGRETARIO GENERALE F.to CICCIA ANNA ROSA